



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 27 gennaio 2022

INDICE

Parte I - Norme generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Polizia Mortuaria nel Comune
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Presunzione di legittimazione
- Art. 5 Familiari ed aventi titolo
- Art. 6 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 7 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 8 Sepoltura nei cimiteri comunali

Parte II - Strutture cimiteriali

- Art. 9 Deposito mortuario
- Art. 10 Locali per funerali civili
- Art. 11 Depositi di osservazione ed obitori

Parte III – Attività funebre e trasporti funebri

- Art. 12 Attività funebre
- Art. 13 Trasporti funebri
- Art. 14 Mezzi di trasporto funebre e rimesse
- Art. 15 Orario dei trasporti funebri
- Art. 16 Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito

Parte IV - Cimiteri- Servizi – Costruzione - Sepulture

- Art. 17 Apertura dei Cimiteri e Servizio di custodia degli stessi
- Art. 18 Piani cimiteriali - delimitazione dei reparti
- Art. 19 Identificazione delle sepolture
- Art. 20 Cimiteri comunali
- Art. 21 Tipologie di sepolture private nei cimiteri comunali
- Art. 22 Diritto di tumulazione nel Cimitero Urbano di Via della Giustizia e nei Cimiteri frazionali
- Art. 23 Aree e fosse per inumazione nei Cimiteri Comunali e diritto di sepoltura
- Art. 24 Sepulture private – esercizio del diritto d’uso
- Art. 25 Sepulture private a tumulazione in loculi
- Art. 26 Sepulture private a tumulazione in cellette ossario
- Art. 27 Sepulture private a tumulazione in cellette cinerarie
- Art. 28 Famedio
- Art. 29 - Sepulture private ad inumazione
- Art. 30 - Sepulture privilegiate presso i Cimiteri Comunali
- Art. 31 Deposito provvisorio
- Art. 32 Tumulazioni provvisorie
- Art. 33 Manutenzione delle sepolture private
- Art. 34 Sepulture private - dimostrazione diritto all'utilizzo
- Art. 35 Vigilanza del Sindaco e del suo delegato

Parte V – Concessioni cimiteriali

- Art. 36 Concessioni cimiteriali
- Art. 37 Concessionario
- Art. 38 Concessioni cimiteriali a collettività, enti od istituzioni
- Art. 39 Durata della concessione cimiteriale, scadenza e rinnovo
- Art. 40 Modalità per ottenere una concessione cimiteriale
- Art. 41 Concessione cimiteriale relativa a cappelle, tombe di famiglia o sepolcro
- Art. 42 Diritto di sepoltura nelle concessioni cimiteriali relative a cappelle, tombe di famiglia o sepolcro
- Art. 43 Divisione e rinuncia nelle concessioni cimiteriali relative a cappelle, tombe di famiglia o sepolcro
- Art. 44 Morte del concessionario della cappella, tomba di famiglia o sepolcro, estinzione della famiglia e scadenza della concessione cimiteriale
- Art. 45 Revoca e/o decadenza della concessione cimiteriale

Parte VI – Esumazioni, estumulazioni e traslazioni

- Art. 46 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Art. 47 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art. 48 Trattamenti consentiti in occasione delle esumazioni ordinarie ed estumulazioni ordinarie e/o straordinarie
- Art. 49 Traslazioni nei cimiteri comunali ed in altri cimiteri
- Art. 50 Deposito provvisorio di cadaveri e modalità di calcolo del canone di utilizzo del loculo di 1[^] tumulazione per mancanza temporanea di manufatti nel Cimitero frazionale di destinazione del defunto
- Art. 51 Oggetti da recuperare
- Art. 52 Disponibilità dei materiali risultanti dalle operazioni cimiteriali
- Art. 53 Sospetto di reato in relazione ad operazioni su cadaveri

Parte VII - Cremazione cadaveri – conservazione -affidamento- dispersione delle ceneri

- Art. 54 Cremazione cadaveri
- Art. 55 Trattamento e modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 56 Affidamento delle ceneri
- Art. 57 Dispersione delle ceneri

Parte VIII - Altre disposizioni

- Art. 58 Divieti
- Art. 59 Ornamenti delle sepolture
- Art. 60 Imprese esecutrici di lavori all'interno dei Cimiteri - elenco delle ditte autorizzate
- Art. 61 Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri
- Art. 62 Dirigenti
- Art. 63 Concessioni di aree da utilizzare per costruire reparti speciali
- Art. 64 Seppellimento di animali da affezione
- Art. 65 Sanzioni Amministrative

Parte IX - Norme transitorie e finali

- Art. 66 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 67 Disposizioni finali
- Art. 68 Entrata in vigore

Parte I - Norme generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui alla Costituzione, alle norme del diritto dell'unione Europea, al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934 n.1265 e s.m.i., al Libro III Titolo I Capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i., alle leggi ed ai regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione intese a disciplinare i servizi, di ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e, conseguentemente, alle attività cimiteriali e funebri.

Art. 2 Polizia Mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria comprende le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri, alla vigilanza sulle sepolture private ed ogni altra analoga funzione non specificatamente attribuita ad altri enti.

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dal Servizio Sanità Pubblica e dal Direttore Sanitario della Zona Territoriale dell'ASUR competente per territorio.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i Cimiteri sono individuate con i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Le funzioni vengono così ripartite:

- a) Il Settore Servizi Demografici, tramite l'Ufficio Servizi Cimiteriali, provvede agli adempimenti amministrativi in materia cimiteriale, alla gestione del personale addetto ai Cimiteri ed alla loro custodia, all'organizzazione delle operazioni cimiteriali
- b) il Settore Servizi Demografici, tramite l'Ufficio di Stato Civile, provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria, quali il rilascio dei permessi di seppellimento, trasporti funebri, cremazione, rilascio del passaporto mortuario e similari, nonché a tutte le attività di polizia mortuaria normate dall'ordinamento dello stato civile e dal D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i.
- c) il Settore Lavori Pubblici provvede alle funzioni connesse alla progettazione, esecuzione e manutenzione del patrimonio immobiliare cimiteriale, compresa l'impiantistica; provvede, altresì, al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni alle ditte che lavorano all'interno dei Cimiteri

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in maniera incongrua.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto stabilito dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.

Art. 4 Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio cimiteriale qualsiasi (trasporti, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione ecc) od una concessione cimiteriale, si intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti aventi diritto e col loro preventivo consenso, salvo che la legge disponga altrimenti, lasciando indenne il Comune e/o il gestore del servizio cimiteriale.

2. Le eventuali controversie che sorgono tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale lasciando estraneo il Comune e/o il soggetto gestore del servizio cimiteriale, salvo che il giudice non stabilisca diversamente

Art. 5 Familiari ed aventi titolo

1. Ai fini del presente regolamento, salvo che sia diversamente disposto, con il termine “*familiari*” si intendono:

- a) il soggetto legato con il concessionario o referente della sepoltura da un rapporto di coniugio,
- b) coloro che sono legati con il concessionario o referente della sepoltura da relazioni di parentela ed affinità di cui all'art. 74 e seguenti del Codice Civile¹ entro il 4° grado;

2. Ai fini del presente regolamento, sono equiparati al coniuge l'unito/a civilmente, il convivente di fatto di cui alla Legge 76/2016, nonché, salvo che sia diversamente disposto, il convivente “*more uxorio*”, intendendosi per conviventi “*more uxorio*” due persone senza vincoli matrimoniali, né di parentela o affinità, legati dal solo vincolo affettivo e residenti nello stesso immobile in modo stabile e continuativo. La convivenza “*more uxorio*” viene accertata tramite ricerca anagrafica attestante la costituzione della famiglia da almeno 3 anni.

3. Per convivenza anagrafica, secondo l'ordinamento anagrafico vigente, s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. Gli appartenenti alla medesima convivenza, ai fini del presente regolamento, possono ritenersi appartenenti alla medesima famiglia.

4. Ai fini del presente regolamento per “*aventi titolo*” si intendono i soggetti che, ai sensi di legge, possono disporre delle spoglie mortali.

Art. 6 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico classificati gratuiti dalla legge e indicati dal regolamento.

2. Sono servizi gratuiti:

- a. la visita necroscopica;
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c. l'uso di eventuali celle frigorifere comunali, qualora lo stesso sia dovuto da una situazione di necessità dell'Ente;
- d. il trasporto funebre obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
- e. la deposizione delle ossa nell'ossario comune individuato in apposita area dei Cimiteri comunali;
- f. la dispersione delle ceneri nel cinerario comune individuato in apposita area dei Cimiteri comunali;
- g. operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa² o per la quale vi sia disinteresse da parte dei

¹ Art. 74 - Parentela - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75- Linee della parentela - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 - Computo dei gradi- Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre escluso lo stipite.

Art. 77 - Limite della parentela - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art.78 – Affinità L'affinità è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87 n.4 c.c.

² Lo stato di indigenza e/o di appartenenza a famiglia bisognosa relativo a soggetti residenti nel Comune è dichiarato su attestazione resa dai Servizi Sociali

familiari³ (art 1 comma 7bis d.l. 392/2000 conv. nella legge 26/2001). In caso di soggetti residenti a Fano, i Servizi Sociali che provvedono alle spese funerarie sono esonerati dal pagamento delle tariffe relative alle operazioni cimiteriali. Sono fatte salve, altresì, eventuali convenzioni con i gestori degli impianti di cremazione per l'applicazione di tariffe agevolate.

h. ogni altro servizio per il quale la gratuità è disposta dalla legge

3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell'art. 42 – 2^a comma, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di specifiche tariffe stabilite dalla Giunta Comunale e soggette a rivalutazione Istat annuale.

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Custode del Cimitero Urbano di Via della Giustizia, sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) registro di cui all'articolo 52 d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285;
- b) copia del presente regolamento comunale;
- c) copia del piano cimiteriale con aggiornamenti decennali, approvati dall'amministrazione e redatti ai sensi della normativa vigente;
- d) orario di apertura e chiusura dei Cimiteri;
- e) copia dei provvedimenti dirigenziali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie ed ogni altro provvedimento di interesse cimiteriale;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- h) registro dei reclami ed osservazioni.

Art. 8 - Sepoltura nei Cimiteri Comunali

1. Il Comune è tenuto a garantire la sepoltura di:

- a) cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
- b) cadaveri degli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- c) nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a)- b)- c) -d).

2. Il Comune può ricevere anche i cadaveri di:

- a) persone nate a Fano e non più residenti;
- b) persone non nate e non residenti nel territorio comunale, non decedute a Fano, ma che abbiano congiunti, ivi residenti, entro il 2^o grado di parentela in linea retta, coniuge, unito civilmente, e/o convivente di fatto e/o convivente more uxorio legato da vincolo affettivo regolarmente risultante dall'anagrafe da almeno anni tre dall'accadimento;

³ La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 30 giorni dalla data del decesso, salvo che vi sia necessità di provvedere alla sepoltura in termini più ristretti per motivi igienico-sanitari. In tal caso, nell'ipotesi in cui siano comunque rintracciabili i familiari, ogni spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso quale ne sia la pratica cui si è fatto ricorso sono da considerarsi anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 30 giorni dall'avvio del procedimento di recupero delle somme di che trattasi. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile ed il Comune ha titolo alla riscossione coattiva laddove i familiari non provvedano entro il termine sopra indicato.

- c) persone non nate, non residenti e neppure morte nel territorio comunale e professanti un culto diverso da quello cattolico e seppellite in reparto speciale di un Cimitero.

Parte II - Strutture cimiteriali

Art. 9 - Deposito mortuario

1. Ogni Cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso di trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Art. 10 - Locali per funerali civili

1. Presso il Cimitero dell'Ulivo, all'interno della struttura del Crematorio, è ubicata la sala di commiato per lo svolgimento di funerali civili e delle orazioni funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 11 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede ai servizi di cui agli artt. 12 e ss del DPR 285/1990 individuando il deposito di osservazione e l'obitorio in locali idonei, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari o strutture aventi i requisiti di cui al DPR 285/1990. Tali servizi possono essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o comunque competente o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Parte III - Attività funebre e trasporti funebri

Art. 12 – Attività funebre

1. L'esercizio dell'attività funebre deve svolgersi nel rispetto della normativa statale, regionale e delle disposizioni comunali, previo rilascio della relativa autorizzazione da parte del Comune ove ha sede commerciale la ditta.

2. Nel caso di violazione delle condizioni apposte al provvedimento di autorizzazione all'attività funebre o delle norme di cui alla legge regionale n.3/2005 e relativo regolamento di applicazione n.3/2009 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, il Comune può diffidare il soggetto autorizzato a regolarizzare la propria posizione. In caso di gravi e ripetute infrazioni il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione.

Art. 13 - Trasporti funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:

- i trasporti di salma/cadavere dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione, all'obitorio, alla sala di commiato o all'abitazione propria o dei familiari;
- i trasporti di salme o di cadaveri dal luogo in cui si trovano al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura o al Crematorio, tenendo conto delle modalità indicate nel presente regolamento e di quanto previsto dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal competente ufficio;
- i trasporti di cadaveri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Cimitero ad un altro nello stesso Comune;
- i trasporti di salma/cadaveri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero

2. Il trasporto funebre é effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal competente ufficio ed è eseguito in modo da garantire il decoro del servizio.

3. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone. Il Comune può provvedere ai trasporti di cui all'art. 19 del DPR 285/1990 con mezzi ed attrezzature proprie o, nel caso in cui non ne disponga, nel rispetto delle modalità previste dalla legge e, comunque, laddove possibile, anche a mezzo di accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Art. 14 - Mezzi di trasporto funebre e rimesse

1. Le auto funebri destinate al trasporto di salme o cadaveri su strada devono rispondere ai requisiti di legge ed essere corredate con il libretto di idoneità rilasciato dall'ASUR. Nel libretto di idoneità è indicata anche la rimessa di abituale deposito dell'auto funebre. Le rimesse devono rispondere ai seguenti criteri di massima:

- a) devono trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- b) devono essere convenientemente distanziate o convenientemente separate da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione delle auto funebri senza che vi possano assistere estranei, né si creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
- c) devono essere provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri e disporre di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione deve avvenire nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

Art. 15 - Orari dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di svolgimento dei trasporti funebri. I trasporti sono effettuati tenuto conto dell'ordine cronologico di prenotazione delle richieste dei familiari o delle ditte esercenti l'attività funebre e, comunque, nel rispetto di quanto indicato con la citata ordinanza. In caso di pluralità di richieste per lo stesso orario di svolgimento del servizio, si tiene conto dell'ora e dell'ordine di arrivo della richiesta, salvo esigenze di carattere straordinario che dovranno essere oggetto di apposita valutazione da parte dell'ufficio.

2. Di norma i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica e negli altri giorni festivi

3. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il Direttore Sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

4. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza

5. Conformemente a quanto indicato dalla circolare dell'ex Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e dalla Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004, il trasporto funebre di urne cinerarie o di cassette di resti ossei completamente mineralizzati, non sussistendo problematiche di natura igienico-sanitaria, può essere eseguito direttamente dall'interessato, previo rilascio, in ogni caso, dell'autorizzazione al trasporto nel rispetto della normativa vigente.

Art. 16 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1. Il trasporto funebre può essere interrotto per sosta intermedia, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari, per la durata strettamente necessaria a prestare al defunto le onoranze funebri. In caso di cadaveri in transito può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato al trasporto, per il tempo necessario alla sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore alle 12 ore.

2. In tali casi il feretro può essere depositato nel deposito mortuario del Cimitero urbano di Via della Giustizia.

Parte IV - Cimiteri- Servizi -Costruzione-Sepulture

Art. 17 - Apertura dei cimiteri e servizio di custodia degli stessi.

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. Il servizio di custodia è assicurato da personale comunale e/o di ente gestore dei Cimiteri.
3. Il Responsabile del Servizio di Custodia svolge le mansioni attribuitegli dal DPR 10 settembre 1990, n. 285, dal presente regolamento e deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico responsabile di attività funebri rilasciato dalla Regione Marche ai sensi della legge regionale 1[^] febbraio 2005, n. 3 e relativo regolamento 9 febbraio 2009, n.3 o di altro titolo di responsabile dell'attività cimiteriale considerato equivalente.

Art. 18 - Piani cimiteriali - delimitazione dei reparti

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private e tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) tumulazione per famiglie o collettività (sepolcri- tombe di famiglia- cappelle gentilizie);
 - f) cellette ossario;
 - g) cellette cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune;
 - j) area di dispersione delle ceneri (cd. "*Roseto delle Rimembranze*")
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste deve risultare dalle planimetrie in scala 1:500 dei Cimiteri esistenti nel territorio (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
3. Il Comune, attraverso piani cimiteriali e nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, è tenuto a prevedere aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di garantire le sepolture dei cadaveri di cui agli articoli 16- lettera a) – 20, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto ambientale e cioè l'inumazione e la cremazione (art.9 legge regionale 1[^] febbraio 2005, n.3).

Art. 19 - Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del Cimitero.
2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento comunale.

Art. 20 - Cimiteri comunali

1. Sono operanti nel territorio comunale i seguenti Cimiteri:
 - Cimitero Urbano di Via della Giustizia
 - Cimitero dell'Ulivo in località Palombara

Cimiteri Frazionali

- Cimitero Rosciano Bellocchi - Località Rosciano- Bellocchi
- Cimitero Ferretto San Cesareo - Località San Cesareo
- Cimitero Caminate - Località Caminate
- Cimitero Carignano - Località Carignano
- Cimitero Roncosambaccio - Località Roncosambaccio
- Cimitero Sant'Andrea in Villis - Località Sant'Andrea in Villis

Art. 21 – Tipologie di sepolture private nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri comunali sono consentite le seguenti tipologie di sepoltura soggette a concessione:
 - a) tumulazioni in loculi per la durata di anni 35 (trentacinque) dalla data della concessione.
 - b) tumulazioni per famiglie o collettività in tombe di famiglia e/o sepolcri e/o cappelle per la durata di anni 99 (novantanove) dalla data della concessione;
 - c) tumulazioni in cellette ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie, per la durata di anni 35 (trentacinque) dalla data di concessione;
 - d) tumulazioni in cellette cinerario per la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione per la durata di anni 35 (trentacinque) dalla data della concessione;
2. Nei cimiteri comunali sono consentite, altresì, le seguenti tipologie di sepoltura non soggette a concessione:
 - a) sepoltura individuale in aree ad inumazione per la durata di 10 (dieci) anni dalla data di inumazione;
 - b) sepoltura individuale di feti in aree ad inumazione per la durata di anni 5 (cinque) dalla data di inumazione;
 - c) sepoltura individuale di parti anatomiche riconoscibili in aree ad inumazione per la durata di anni 5 (cinque) dalla data di inumazione;
 - d) sepoltura individuale di indecomposti in aree ad inumazione per la durata di anni 2 (due) dalla data in caso di utilizzo di sostanze biodegradanti o di anni 5 (cinque) in caso contrario dalla data di inumazione;
3. E' inoltre consentita la dispersione delle ceneri in area a ciò appositamente destinata all'interno del Cimitero dell'Ulivo (cd. Roseto delle Rimembranze) o nel cinerario comune;

Art. 22 - Diritto di tumulazione nel Cimitero Urbano di Via della Giustizia e nei Cimiteri frazionali

1. Nel Cimitero Urbano di Via della Giustizia é consentita la tumulazione di cadaveri, resti mortali, ceneri solo in favore dei soggetti che siano titolari del c.d. “*diritto alla riunificazione familiare*”, ossia in favore di parenti in linea retta e collaterale entro il 3[^] grado, coniuge/unito civilmente e/o convivente di fatto o more uxorio del cadavere di prima tumulazione/inumazione.
2. In deroga al comma 1, qualora in questo Cimitero siano disponibili più di 200 loculi sotterranei di IV-V-VI classe, é consentita la concessione di tali loculi per la sepoltura dei soggetti previsti nell'articolo 8 del presente regolamento anche nel caso in cui questi ultimi non siano titolari del cd. “*diritto alla riunificazione familiare*”
3. Per effetto della deliberazione di Consiglio n. 973 del 10.10.1989 che ha ripartito il territorio comunale in circoscrizioni si stabilisce che:
 - i deceduti nati o residenti all'atto della morte o in tempo passato nella ex 4[^] circoscrizione possono essere tumulati nei Cimiteri di Roncosambaccio, Carignano, Sant'Andrea;
 - i deceduti nati o residenti all'atto della morte o in tempo passato nella ex 5[^] circoscrizione possono essere tumulati nei Cimiteri di Rosciano Bellocchi e Ferretto – San Cesareo;
 - il diritto di tumulazione nel Cimitero di Rosciano Bellocchi è esteso anche alle persone nate o residenti all'atto della morte in una delle seguenti vie, confinanti con il territorio della 5[^]

circostrizione: G. Papini-V. Monti- G. D'annunzio- C. Botta- Papa Giovanni XXIII- IV Novembre dal civico 125 al civico 177- dal civico 164/F al civico 220- Fossa Sant' Orso- F. Guicciardini- N. Machiavelli- D. Giannotti- Flaminia dal civico 3 in avanti- dal civico 8 in avanti senza soluzione di continuità.

- i deceduti nati o residenti all'atto della morte o in tempo passato nella ex 6^ circostrizione possono essere tumulati nel Cimitero di Caminate;

4. Sono, altresì, consentite le tumulazioni di persone non residenti o nate nelle ex circostrizioni, ma che all'interno del Cimitero frazionale abbiano tumulato il proprio coniuge/unito civilmente, convivente di fatto, convivente more uxorio o congiunto entro il 2° grado di parentela in linea retta o collaterale;

5. Qualora nel Cimitero frazionale oggetto di richiesta vi sia la disponibilità di un numero di loculi sufficienti a soddisfare il bisogno di sepoltura di almeno un anno, è consentita la traslazione dell'avente diritto alla tumulazione nel Cimitero frazionale medesimo.

6. La valutazione circa la sussistenza di un numero di loculi sufficienti a soddisfare il bisogno di sepoltura di almeno un anno come sopra indicato deve essere effettuata dall'ufficio in relazione al numero medio di sepolture effettuate negli ultimi 2 anni nel Cimitero oggetto di richiesta.

Art. 23 - Aree e fosse per inumazione nei cimiteri comunali e diritto di sepoltura

1. Le aree destinate all'inumazione devono avere le caratteristiche previste dalla normativa nazionale e regionale. Sono divise in riquadri e le fosse sono identificate sulla planimetria cimiteriale; i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetriche separano le singole fosse e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

2. A richiesta dei familiari può essere autorizzata dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l'installazione di un copritomba, la cui manutenzione, conservazione e stato di decoro, nonché le spese di rimozione al momento della esumazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3. Sulle fosse non possono essere piantumate essenze arboree od arbusti.

4. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 60 centimetri quadrati per fossa di adulti e a 30 centimetri quadrati per fossa di bambini.

5. Nel Cimitero Urbano è consentita l'inumazione di cadaveri, resti mortali, ceneri solo in favore dei soggetti che siano titolari del c.d. "*diritto alla riunificazione familiare*" ossia in favore di parenti in linea retta e collaterale entro il 3° grado, coniuge/unito civilmente e/o convivente di fatto o more uxorio del cadavere di prima tumulazione/inumazione.

6. Nei cimiteri frazionali l'inumazione è sempre consentita compatibilmente con la disponibilità di fosse presenti nel Cimitero stesso.

Art. 24 - Sepolture private - esercizio del diritto d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario in caso di sepoltura soggetta a concessione cimiteriale o al richiedente la sepoltura in caso di sepoltura non soggetta a concessione cimiteriale, nonché agli aventi titolo degli stessi.

2. Nessun atto inerente il seppellimento, l'esumazione o l'estumulazione straordinaria o qualsiasi operazione cimiteriale è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi titolo.

3. Il richiedente l'operazione cimiteriale deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione o rimuovere l'opposizione. Qualora il richiedente sia soggetto avente titolo, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

4. Le eventuali controversie tra più aventi titolo vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'autorità giudiziaria restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 25 - Sepolture private a tumulazione in loculi

1. Le sepolture private a tumulazione (loculi) consistono in sepolture di feretri in manufatti costruiti dal Comune che possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali, sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie adottate.
2. Rimane a carico del concessionario la collocazione del marmo di chiusura del loculo, l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi o altri elementi decorativi, su espressa autorizzazione del Comune.
3. È permessa, qualora lo spazio lo consenta, la collocazione in un loculo di più cassette di resti mortali e/o di urne cinerarie anche quando sia presente un feretro, purché i resti mortali e/o l'urna cineraria siano relativi a soggetto legato al feretro da un rapporto di parentela o affinità entro il 4° grado.
4. È vietato depositare portafiori o lumi votivi sui corridoi e sul pavimento ai piedi delle lapidi, così come piantumazione essenze arbustive immediatamente al di sopra dei loculi al Cimitero dell'Ulivo.
5. Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici può vietare che in determinati Cimiteri e/o per determinate tipologie di tumulazioni, vengano installati elementi decorativi tali che, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, siano ritenuti inadatti o fonte di pericolo per il pubblico, per le cose e/o per il personale del Cimitero.

Art. 26 - Sepolture private a tumulazione in cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che sono richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in sepoltura privata già concessa od in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. 27 - Sepolture private a tumulazione in cellette cinerarie

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie contenenti le ceneri del defunto, qualora non sia stata stabilita una diversa collocazione da parte del defunto o dagli aventi titolo.
2. Per la collocazione delle ceneri possono essere utilizzate anche le cellette ossario.

Art. 28 - Famedio

1. Su decisione del Consiglio Comunale i cadaveri di persone che hanno dato lustro alla città, per essere nate o vissute a Fano, possono essere tumulate o traslate nel Famedio. I resti mortali o le ceneri del coniuge/unito civilmente/convivente dell'avente diritto alla tumulazione nel Famedio possono essere accolte nello stesso loculo.

Art. 29 - Sepolture private ad inumazione

1. Le sepolture private ad inumazione vengono realizzate nelle aree destinate all'inumazione e sono autorizzate esclusivamente all'atto del decesso della persona cui sono destinate.
2. Le fosse di inumazione sono utilizzate senza soluzione di continuità e predisposte così come previsto nel regolamento regionale 9 febbraio 2009, n.3, art. 6 e s.m.i.

Art. 30 - Sepolture privilegiate presso i Cimiteri comunali

1. Per dare la possibilità a portatori di handicap non deambulanti di onorare i propri defunti, ove possibile e fatti salvi i diritti acquisiti dai concessionari, nei Cimiteri comunali sono riservate i seguenti posti:
 - a) Cimitero Urbano di Via della Giustizia - n. 2 loculi di 1[^] o 2[^] classe resi liberi a seguito scadenza concessione
 - b) Cimiteri frazionali - n. 1 loculo e/o n. 1 fossa

2. L'ufficio servizi cimiteriali ogni anno, in occasione della Festività dei Defunti, rende disponibili le informazioni relative alle sepolture privilegiate presso l'Ufficio del Custode/Direttore Tecnico;
3. Il portatore di handicap non deambulante può chiedere la concessione del loculo per congiunto di 1° grado o coniuge/unito civilmente e/o convivente, in qualsiasi momento deceduto.

Art. 31 - Deposito provvisorio

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il dirigente del servizio può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie in apposito deposito comunale.
2. Quando si deve provvedere a lavori di manutenzione, riparazione e/o ricostruzione di opere cimiteriali il deposito provvisorio non può superare la durata di mesi 12 (dodici).
3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di apposita tariffa. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, le frazioni di mese sono calcolate come mese intero.
4. Qualora alla scadenza del periodo massimo di deposito non si è provveduto alla definitiva sistemazione dei feretri il dirigente del servizio, previa diffida agli interessati, ordina la rimozione d'ufficio. I feretri sono inumati nel campo per indecomposti e/o cremati, e sono emessi, a nome del richiedente il deposito, i documenti fiscali a saldo del deposito provvisorio e delle operazioni cimiteriali svolte.

Art. 32 - Tumulazioni provvisorie

1. Nel caso in cui in ogni singolo Cimitero non sia disponibile alcun tipo di sepoltura, la Giunta Comunale, mediante l'adozione di appositi atti, può concedere la tumulazione provvisoria in loculi liberi, già concessi a viventi.

Art. 33 - Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite e/o installate;
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e/o straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritiene di prescrivere in quanto valutata indispensabile e/o opportuna per motivi di funzionalità, e/o decoro e/o sicurezza e/o igiene
3. E' interamente a carico del concessionario e dei suoi familiari la manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia e/o cappelle e/o sepolcri, sia nel caso in cui il manufatto cimiteriale sia stato realizzato dal privato, sia nel caso il manufatto cimiteriale sia stato realizzato dal Comune;
4. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risulti l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno interamente carico ai soggetti che risultano fruitori o che, comunque, rivendicano titoli per l'uso del manufatto, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Art. 34 - Sepolture private- dimostrazione diritto all'utilizzo

1. Nel caso in cui i possessori di sepolture private non siano in grado di dimostrare, mediante esibizione dell'atto concessorio, la titolarità della sepoltura, questa dovrà essere acclarata da sentenza del Giudice di Pace che tiene luogo dell'atto di concessione mancante; in difetto, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 35 - Vigilanza del Sindaco e del suo delegato

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata su richiesta del concessionario o dell'avente titolo, se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del dirigente del servizio.
2. Il delegato del Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della Polizia Mortuaria e del mantenimento in stato di decoro e di sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso delle concessioni e della trasmissione dei diritti stessi.

Parte V - Concessioni cimiteriali

Art. 36 - Concessioni cimiteriali

1. La concessione cimiteriale, essendo il Cimitero soggetto a regime dei beni demaniali, attribuisce al Concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune.
2. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata;
 - c) la persona o le persone o, nel caso di enti o collettività, gli organi del concessionario;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - f) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "*inter vivos*" né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 37 – Concessionario

1. Il Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza. Se l'atto di concessione è stato stipulato da un procuratore speciale la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata allegata all'atto di concessione, il concessionario è la persona fisica o l'ente/istituzione in favore della quale l'atto è stipulato.
2. Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni indicate nell'atto di concessione cimiteriale e nel presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e/o lo stato delle opere e/o delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 38 - Concessioni cimiteriali a collettività, enti od istituzioni

1. Oltre a quanto previsto nell'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 39 - Durata della concessione cimiteriale, scadenza e rinnovo

1. Fatto salvo quanto previsto nell'atto relativo alle concessioni cimiteriali già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato come segue:
 - durata di anni 35 (trentacinque) decorrenti dalla data di stipulazione della concessione avente ad oggetto l'utilizzo di loculi, cellette ossario, cellette cinerarie;
 - durata di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di stipulazione della concessione avente ad oggetto l'utilizzo di sepolcri- tombe di famiglia- cappelle gentilizie;
2. Sono fatte salve le concessioni cimiteriali a tempo indeterminato (c.d. perpetue) stipulate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

3. È ammessa in ogni momento la rinuncia a favore del Comune, senza che i rinunciatari e/o aventi titolo abbiano diritto ad alcun indennizzo e/o rimborso.
4. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del manufatto e provvede, a richiesta dell'avente titolo, alla conseguente collocazione dei resti mortali in caso di scadenza di concessione di un loculo in cui è sepolto un cadavere. Nell'ipotesi di disinteresse dei familiari si procede ai sensi dell'art. 46.
5. L'ufficio servizi cimiteriali provvede a segnalare al concessionario o ai suoi familiari aventi causa la scadenza della concessione cimiteriale tramite avvisi affissi presso i Cimiteri comunali, all'Albo online del Comune per anni uno.
6. Al momento della scadenza, il concessionario iniziale, qualora vivente ed avente almeno 75 anni di età, può chiedere il rinnovo della concessione del loculo per sé stesso, purché il cadavere precedentemente tumulato venga ridotto a resti mortali e ritumulato nel medesimo loculo o in altro già di appartenenza della famiglia. Il rinnovo può avere luogo anche in favore di uno dei soggetti indicati nell'art. 433 del codice civile del resto mortale prodotto, a condizione che il soggetto in favore del quale viene richiesto e che avrà diritto di sepoltura abbia compiuto settantacinque anni di età.
7. Nel caso in cui, prima della scadenza della concessione cimiteriale, si verifichi il decesso del concessionario del loculo, coniuge/unito civilmente/convivente o parente/affine di primo grado della salma tumulata, questo soggetto ha diritto di sepoltura nel loculo oggetto di concessione. In tal caso uno degli aventi titolo può chiederne la concessione in favore del citato avente diritto deceduto purché siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione del feretro ivi presente (resto mortale) e purché se ne chieda la cremazione;
8. Le concessioni di cellette ossario e di cellette cinerarie possono essere rinnovate, a richiesta del concessionario od aventi titolo, per la medesima durata o per la durata prevista dalla normativa vigente al momento della richiesta.

Art. 40 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere una concessione cimiteriale di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta viene presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta la sottomissione del concessionario, del richiedente se diverso dal concessionario, dei familiari e degli aventi titolo a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Il rilascio di una concessione cimiteriale può avere luogo solo in presenza di feretri, cassette ossario o urne cinerarie che necessitano di sepoltura.
4. In deroga a quanto sopra disposto e purché nel cimitero comunale oggetto di richiesta siano disponibili un numero di loculi sufficienti a soddisfare il bisogno di sepoltura di almeno un anno, il rilascio di una concessione cimiteriale può aver luogo in favore di persona vivente purché la stessa si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) in occasione della sepoltura del coniuge/unito civilmente/convivente a prescindere dall'età della persona vivente
 - b) in occasione della sepoltura del figlio/figlia a prescindere dall'età dei genitori viventi
 - c) in favore del coniuge/unito civilmente o convivente superstite, purché la concessione cimiteriale venga richiesta nel cimitero ove è sepolto il coniuge/unito civilmente o convivente defunto e purché il richiedente abbia compiuto i 75 anni di età;
5. La valutazione circa la sussistenza di un numero di loculi sufficienti a soddisfare il bisogno di sepoltura di almeno un anno come sopra indicato deve essere effettuata dall'ufficio in relazione al numero medio di sepolture effettuate negli ultimi 2 anni nel Cimitero oggetto di richiesta.

6. Nel cimitero Urbano di Via della Giustizia, in deroga a quanto previsto dal punto 3 del presente articolo, qualora siano disponibili al momento della richiesta più di 200 loculi sotterranei di IV-V-VI classe, è consentita la concessione di tali loculi in favore di persona che abbia compiuto i 75 anni di età

7. La concessione del loculo per cadaveri di prima tumulazione ha sempre la precedenza rispetto alla concessione del loculo per traslazione.

8. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni sopra citate, in caso di costruzione di nuovi manufatti cimiteriali, è ammessa il rilascio di concessioni cimiteriali in favore di viventi anche in relazione a loculi in fase di costruzione, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 41 - Concessione cimiteriale relativa a cappelle, tombe di famiglia o sepolcri

1. La concessione di cappelle, tombe di famiglia e/o sepolcri può avere per oggetto:

- a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto dei piani cimiteriali;
- b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.

2. Nel primo caso, il rilascio è subordinato alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione. I lavori devono essere completati entro due anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario o i suoi aventi causa abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno carico interamente al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il direttore dei lavori. La sepoltura non può essere utilizzata se non quando sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'ufficio tecnico comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.

3. Nel secondo caso il Comune non provvede a decorazioni, il cui onere spetta al concessionario nel rispetto degli spazi assegnatigli sulla base del progetto di costruzione.

4. Il rilascio di una concessione cimiteriale avente ad oggetto cappelle, tombe di famiglia/sepolcri avviene a seguito di asta pubblica, previa stima del valore del manufatto da parte del competente ufficio del Settore Lavori Pubblici

Art. 42 - Diritto di sepoltura nelle concessioni cimiteriali relative a cappelle, tombe di famiglia o sepolcri

1. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche e relative a cappelle, tombe di famiglia o sepolcri, il diritto d'uso ai fini della sepoltura (ius sepulchri) spetta al concessionario medesimo ed ai suoi familiari ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione. In tal caso, i soggetti in relazione ai quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato devono essere esattamente indicati o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

2. Nelle sepolture private suddette, a richiesta dei concessionari, oltre al concessionario ed ai suoi familiari, può essere autorizzata la tumulazione delle seguenti categorie di persone:

- persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso oppure in qualsiasi momento precedente al decesso purché con continuità di convivenza.
- persone che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti del concessionario stesso. Le particolari benemerienze nei confronti del concessionario devono risultare dall'atto di concessione o da dichiarazione resa dal concessionario, anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

3. La richiesta del concessionario ed ogni altra dichiarazione occorrente alla tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia devono essere rese in conformità e nelle forme previste dalla normativa vigente al momento della richiesta.

Art. 43 - Divisione e rinuncia nelle concessioni cimiteriali di cappelle, tombe di famiglia o sepolcri

1. La divisione dei posti o l'individuazione di separate quote derivanti dalla concessione cimiteriale relativa a cappelle, tombe di famiglia o sepolcri è questione interna tra il concessionario ed i suoi familiari. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
2. Uno o più concessionari e/o relativi familiari possono rinunciare per sé e per i propri familiari e/o aventi diritto alla sepoltura alla concessione cimiteriale. In tal caso, la quota oggetto di rinuncia torna nella disponibilità del Comune che la utilizzerà a seconda delle proprie necessità; qualora il Comune decida di rilasciare una nuova concessione in relazione alla quota della cappelle, tombe di famiglia o sepolcri oggetto di rinuncia, viene concesso il diritto di prelazione ai rimanenti concessionari.
3. E' sempre ammessa la rinuncia alla concessione cimiteriale relativa all'intera cappella e/o tomba di famiglia e/o sepolcro.
4. In ogni caso, la rinuncia relativa alla concessione cimiteriale può avvenire esclusivamente a favore del Comune e senza che i rinunciatari e/o aventi titolo abbiano diritto ad alcun indennizzo e/o rimborso.
5. Nel caso in cui il Comune decidesse di mettere all'asta il manufatto cimiteriale o le quote dello stesso oggetto di rinuncia, la stima del valore che costituirà la base d'asta viene fatta sulla base di una valutazione del competente ufficio del Settore Lavori Pubblici. Le richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del dirigente del servizio.
6. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Art. 44 - Morte del concessionario della cappella, tomba di famiglia o sepolcro, estinzione della famiglia e scadenza della concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una cappella, tomba di famiglia o sepolcro, i familiari sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio servizi cimiteriali entro sei (6) mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento nella titolarità della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi a rappresentarli nei confronti del Comune.
2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo in uno dei soggetti di cui all'art. 433 c.c. oppure, in caso di pluralità di comunicazioni, scegliendolo tra uno dei richiedenti, secondo criteri di efficacia, opportunità e convenienza, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando sono trascorsi almeno 35 (trentacinque) anni dall'ultima tumulazione nel manufatto cimiteriale oggetto di concessione ed in assenza di familiari del concessionario o aventi diritto sulla concessione, previo avviso da parte dell'ufficio da rendere noto mediante pubblicazione all'albo pretorio on line per 30 (trenta) giorni.
4. Nel caso di famiglia estinta, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione con le procedure di cui agli articoli successivi ed il manufatto, una volta liberato, può essere oggetto di assegnazione a terzi, secondo le modalità sopra descritte.
5. Alla scadenza delle concessioni cimiteriali relative a tombe di famiglia, cappelle o sepolcri, il manufatto rientra nella disponibilità del Comune che ne decide le modalità di utilizzo secondo le proprie necessità. Nel caso in cui il Comune decida di assegnarlo a terzi, prima di procedere tramite asta secondo le modalità sopra previste, dovrà garantire il diritto di rinnovo della concessione in questione ad eventuali familiari di cui all'art 433 c.c. dei cadaveri ivi tumulati, i quali potranno manifestare la volontà di rinnovo tramite richiesta da effettuarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di apposito avviso da parte dell'ufficio cimiteriale. Nel caso in cui nessuna richiesta venga presentata entro il termine citato, la

concessione cimiteriale relativa al manufatto in questione potrà essere rilasciata a terzi a seguito di asta pubblica secondo le modalità sopra descritte.

Art. 45 - Revoca e/o decadenza delle concessioni cimiteriali.

1. Le concessioni cimiteriali possono essere soggette a revoca per ragioni di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte del concessionario, dei suoi familiari o aventi titolo, per estinzione della famiglia del concessionario, per motivi di funzionalità, sicurezza, decoro, per violazione dell'atto di concessione, del presente regolamento e/o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere alle dichiarazioni di cui sopra, il dirigente del servizio dispone la notifica agli interessati dell'avvio del relativo procedimento anche tramite la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio on line nel caso in cui non si riescano a rintracciare eventuali soggetti interessati, invitandoli a presentarsi o a riscontrare la comunicazione e/o a provvedere a quanto previsto entro il termine di 60 giorni.
3. Rimasto infruttuoso il termine suddetto, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Dirigente del Servizio Cimiteriale;
4. Copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico per 5 (cinque) anni. Trova piena applicazione la legge 7 agosto 1990, n. 241, ss.mm.ii.

Parte VI – Esumazioni, estumulazioni e traslazioni

Art. 46 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di cadaveri tumulati in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e si definiscono ordinarie. In entrambi i casi qualora il processo di scheletrizzazione non risulti completato si procede ai sensi dell'art. 48.
3. Il dirigente del servizio regola con proprio provvedimento le esumazioni ed estumulazioni ordinarie.
4. Nel caso di disinteresse da parte dei familiari circa la collocazione dei resti mortali o in caso di irreperibilità degli stessi, il custode/direttore tecnico, eseguite le operazioni di estumulazione e/o esumazione ordinaria, salva il caso in cui il processo di scheletrizzazione non risulti completato e si renda necessaria, dunque, l'inumazione in apposito campo degli indecomposti, tiene in deposito i resti mortali in questione per un anno presso il Cimitero Urbano, dandone contestuale avviso ad eventuali familiari all'albo pretorio on line. Trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso in questione, i resti mortali vengono depositati nell'ossario comune.

Art. 47 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. I cadaveri possono essere esumati prima del prescritto periodo di cui di rotazione decennale per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del dirigente del servizio, per trasportarli in altra sepoltura o cremarli. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale e può essere richiesta unicamente dagli aventi titolo.
2. I cadaveri possono essere estumulati prima della scadenza della relativa concessione cimiteriale per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del dirigente del servizio, per trasportarli in altra sepoltura o cremarli. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale e può essere richiesta unicamente dagli aventi titolo.
3. L'estumulazione per traslazione del feretro in altra sede é autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che, aperto il loculo, il custode/direttore tecnico dei cimiteri che

sovrintende alle operazioni cimiteriali non ritenga necessario l'intervento degli operatori sanitari al fine di verificare la tenuta del feretro e/o la necessità del c.d. "rifascio" della cassa.

4. In applicazione al combinato disposto degli articoli 83 e 89 D.P.R. n. 285/90, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge n.130/2001 e d.p.r. n. 254/2003, a richiesta dell'avente titolo, è consentita l'estumulazione straordinaria per la cremazione del cadavere precedentemente tumulato.

5. Durante l'esumazione straordinaria è vietata la presenza di familiari o di altre persone, diverse dal personale comunale o di quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 48 - Trattamenti consentiti in occasione delle esumazioni ordinarie ed estumulazioni ordinarie e/o straordinarie

1. Nel caso in cui, a seguito dell'esumazione ordinaria dei cadaveri inumati, si accerti la incompleta scheletrizzazione del cadavere, il resto inconsunto può essere avviato, su richiesta di uno degli aventi titolo e/o d'ufficio, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile oppure può essere inumato in una fossa del campo degli indecomposti;

2. Nel caso in cui, a seguito dell'estumulazione ordinaria e/o straordinaria, si accerti la incompleta scheletrizzazione del cadavere, il resto inconsunto può essere avviato, su richiesta di uno degli aventi titolo e/o d'ufficio, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile oppure essere inumato in una fossa del campo degli indecomposti;

3. In tutti i casi sull'esterno del contenitore deve essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato/estumulato.

5. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati di mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

6. Il tempo di reinumazione è stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

Art. 49 - Traslazioni nei Cimiteri comunali ed in altri cimiteri.

1. Sono permesse, per una sola volta, le traslazioni di cadaveri, resti mortali o ceneri appartenenti a persone dello stesso nucleo familiare, con ciò intendendo padre, madre, figlio, nipote, fratelli, sorelle, coniuge/unito civilmente e/o convivente:

- a) dai Cimiteri comunali o da altri Cimiteri se la richiesta di traslazione è effettuata in favore di soggetti titolari del c.d. "*diritto alla riunificazione familiare*" ossia in favore di parenti in linea retta e collaterale entro il 3° grado, coniuge/unito civilmente e/o convivente di fatto o more uxorio del cadavere di prima tumulazione/inumazione
- b) nell'ambito dello stesso Cimitero

2. Le traslazioni di cadaveri provenienti da altri Cimiteri (non appartenenti al Comune di Fano) può avvenire anche quando a Fano siano residenti congiunti del defunto con vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il 2° grado od il coniuge/unito civilmente e/o convivente.

3. Nel caso di più richieste per la stessa sepoltura, le salme di prima tumulazione hanno la precedenza al rilascio della relativa concessione cimiteriale rispetto a quelle per cui si richiede la traslazione.

Art. 50 - Deposito provvisorio di cadaveri e modalità di calcolo del canone di utilizzo del loculo di 1° tumulazione per mancanza temporanea di manufatti nel Cimitero frazionale di destinazione del defunto

1. Qualora nei Cimiteri frazionali di cui al presente regolamento si manifestasse l'impossibilità di provvedere alla tumulazione di avente diritto per mancanza assoluta di manufatti, gli aventi diritto possono richiedere per il defunto il deposito provvisorio del cadavere presso un Cimitero diverso da quello previsto per "*diritto di residenza*", con conseguente diritto alla successiva traslazione nel caso in cui l'Amministrazione, entro anni cinque dall'avvenuta tumulazione, provvedesse alla costruzione di nuovi manufatti e sempre che vi sia disponibilità di tali manufatti al momento della richiesta di traslazione.

2. Nel caso in cui la richiesta di traslazione venisse accolta, si avrà diritto al rimborso della quota del canone di concessione relativo al periodo di utilizzo del loculo di prima tumulazione, da detrarre dal canone della nuova concessione, secondo la seguente formula:

- Costo annuale della concessione originaria (costo totale della concessione : n. anni concessione) x il numero di anni di utilizzo.

3. La traslazione della salma dell'avente diritto alla tumulazione nel Cimitero frazionale deve essere richiesta entro un anno dalla consegna dei nuovi manufatti.

4. La certificazione della mancanza dei manufatti (loculi) sarà effettuata dal competente servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 51 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso delle esumazioni ed estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, il responsabile del servizio di custodia è tenuto a darne immediata comunicazione agli aventi titolo, che devono chiederne la restituzione.

2. Gli oggetti rinvenuti e richiesti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio servizi cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 52- Disponibilità dei materiali risultanti dalle operazioni cimiteriali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che, se richiesto dal competente servizio cimiteriale, sono tenuti a rimuoverli entro 30 giorni. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il responsabile del servizio cimiteriale provvede a diffidarli tramite idonea comunicazione a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.

2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o avere piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi negli impianti cimiteriali.

3. Eventuali opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, fatta salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta operazione cimiteriale.

Art. 53 - Sospetto di reato in relazione a operazioni su cadaveri

1. Il Responsabile del servizio di custodia dei Cimiteri è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua su salme, cadaveri e/o resti mortali operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

Parte VII - Cremazione cadaveri – conservazione -affidamento- dispersione delle ceneri

Art. 54 - Cremazione cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri é concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari conformemente ai principi ed alle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i., che disciplina la pratica funeraria della cremazione, del DPR 285/1990 ove non in contrasto con la legge 130/2001, della circolare dell'ex Ministero della Sanità (oggi della Salute) n. 24 del 24.06.1993, della legge Regione Marche 1 febbraio 2005 n. 3 s.m.i., del Regolamento Regione Marche 9 Febbraio 2009 n.3 s.m.i.;
2. Nel rispetto del principio di semplificazione dell'attività amministrativa, le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione possono essere effettuate anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione può essere trasmessa anche in formato digitale e/o elettronico, purché sia garantita, in ogni caso, l'identità del dichiarante e possono, dunque, essere acquisite dall'ufficio anche per via telematica.
3. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso.
4. Nel caso di cremazione di cadavere già inumato o tumulato, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui la salma è sepolta secondo quanto previsto dalla circolare dell'ex Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e nel rispetto della volontà del defunto secondo le modalità sopra indicate.
5. Nel caso di cremazione di cadavere inumato da almeno 10 anni o tumulato da almeno 20 anni, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è sepolto nel rispetto della legge 130/2001 e di quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003, n. 254, previo consenso dei familiari di cui alla lettera b), numero 3) della Legge 130/2001 e senza che sia necessaria la documentazione medica dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
6. In caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari, la cremazione dei resti mortali può essere autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio di uno specifico avviso.
7. La cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune (per le operazioni di svuotamento degli ossari) deve essere disposta dal Sindaco.
8. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'A.S.L. del luogo di amputazione conformemente a quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003, n.254.

Art. 55 – Trattamento e modalità di conservazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed aventi le caratteristiche di cui al d.P.R. 21 settembre 1990 n.285 “*Regolamento di Polizia Mortuaria*”.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di dispersione delle ceneri, le stesse vengono conservate in apposita urna sigillata riportante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed aventi le caratteristiche di cui al d.P.R. 21 settembre 1990 n.285 “*Regolamento di Polizia Mortuaria*”. Tale urna è consegnata al soggetto affidatario previa sottoscrizione di un documento nel quale lo stesso ne dichiara la destinazione finale; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri;
3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
4. Nell'ipotesi in cui le ceneri non vengano disperse, le stesse possono essere conservate con una delle seguenti modalità:

- a) tumulazione in area cimiteriale in cellette ossario o cinerarie, in sepolcri o tombe di famiglia od in loculo, in presenza od assenza di feretro;
- b) consegna al soggetto affidatario

Art. 56 - Affidamento delle ceneri

1. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa dall'Ufficiale di Stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso (o dal Comune in cui si trova sepolto il cadavere se la cremazione è richiesta dopo la sepoltura) nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari conformemente ai principi ed alle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130, successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la pratica funeraria della cremazione, del DPR 285/1990 ove non in contrasto con la legge 130/2001, della circolare dell'ex Ministero della Sanità (oggi della Salute) n. 24 del 24.06.1993, della legge regione marche 1 febbraio 2005 n. 3, del regolamento regione marche 9 febbraio 2009 n.3;

2. Nel principio di semplificazione dell'attività amministrativa, le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di affido delle ceneri possono essere effettuate anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. Tale dichiarazione può essere trasmessa anche in formato digitale e/o elettronico, purché sia garantita in ogni caso l'identità del dichiarante e possono, dunque, essere acquisite dall'ufficio anche per via telematica.

3. La richiesta di affidamento dell'urna cineraria deve riportare le seguenti informazioni:

- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) la descrizione del luogo di conservazione delle ceneri presso l'abitazione dell'affidatario;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria all'ufficio di Stato Civile del Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali ed a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - a trasferire l'urna presso il Cimitero Urbano nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione, previa comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune;
- d) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune

4. L'urna dovrà essere conservata in un luogo idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.

5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. In tal caso la rinuncia all'affidamento deve essere comunicata tramite apposita dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione e l'affidamento. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno di questi non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

6. In caso di rinuncia o decesso dell'affidatario, il coniuge/unito civilmente o convivente di fatto ai sensi della Legge 76/2016, se presente, o i familiari di cui alla legge 130/2001 possono presentare una nuova richiesta di affidamento all'ufficiale dello stato civile;

7. In caso di rinuncia all'affidamento, l'urna deve essere restituita al Cimitero Urbano anche nel caso in cui venga richiesta un affidamento in favore di un altro soggetto. Nel caso, invece, in cui nessun familiare manifesti la volontà di affidamento dell'urna oggetto di rinuncia e riconsegnata al Cimitero Urbano, verrà autorizzata la dispersione delle ceneri in questione nel cinerario comune decorsi 12 mesi dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio di uno specifico avviso;

8. L'affidamento dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o

estumulazioni, purché nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari conformemente ai principi ed alle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130, volontà manifestata come sopra indicato

9. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

10. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.

11. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 C.P., l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il Cimitero.

Art. 57 – Dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa dall'Ufficiale di Stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso (o dal Comune in cui si trova sepolto il cadavere se la cremazione è richiesta dopo la sepoltura) nel rispetto della volontà espressa dal defunto, purché tale volontà risulti da un documento scritto e sottoscritto dal defunto di suo pugno (testamento olografo), previamente pubblicato da un Notaio, ovvero dall'iscrizione dello stesso ad un'associazione cremazionista il cui legale rappresentante attesti la volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri

2. La dispersione delle ceneri può avvenire in area a ciò appositamente destinata all'interno del Cimitero dell'Ulivo (cd. Roseto delle Rimembranze), nel cinerario comune all'interno dei cimiteri comunali, in aree naturali a distanza di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può, comunque, dar luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione può avvenire nei fiumi, in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa, nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva, in tutti i casi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati⁴

3. La dispersione delle ceneri in natura o in area privata è consentita a chiunque. La dispersione delle ceneri nelle aree cimiteriali può avvenire unicamente se relativa a persona che avrebbe diritto di sepoltura nei cimiteri comunali ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge/unito civilmente, dal convivente di fatto di cui alla Legge 76/2016, dal convivente more uxorio o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, avente per fine statutario, quello della cremazione dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

5. Della dispersione viene redatto processo verbale, sottoscritto dall'affidatario delle ceneri, che dovrà essere consegnato all'Ufficiale dello Stato Civile autorizzante la dispersione.

6. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile oppure effettuata con modalità diverse rispetto a quelle oggetto di autorizzazione o diverse da quelle indicate dal defunto è punita ai sensi dell'art. 411 c.p.

Parte VIII - Altre disposizioni

Art. 58 - Divieti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la natura del luogo e la sua destinazione. In particolare è vietato:

- a) tenere contegno chiassoso, usare strumenti di diffusione sonora, salvo nei casi autorizzati;

⁴ "Centro abitato": insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, come dispone il D.Lgs. n. 285/92, s.m.i.

- b) introdurre oggetti indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi e/o decorativi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo;
- h) distribuire, affiggere o esporre materiale divulgativo o pubblicitario, senza motivata autorizzazione da parte del Comune;
- i) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- j) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali senza preventiva autorizzazione da parte del Comune e degli interessati, conformemente alla normativa vigente;
- k) eseguire i lavori sulle sepolture senza autorizzazione del servizio tecnico del Comune;
- l) chiedere elemosina, fare questue o accolte di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- m) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di cadaveri di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato ed in particolar modo quando si tratti di operazioni dichiarate inadatte dal responsabile del servizio di custodia;
- n) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice; eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- o) svolgere cortei o simili, salvo che si tratti di cerimonia funebre, delle annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti o di altro corteo o simile preventivamente autorizzato dal Sindaco;
- p) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del servizio che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- q) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali;
- r) introdurre animali;
- s) introdurre armi;
- t) consumare cibi, fumare, correre

Art. 59 - Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad apposita autorizzazione del Dirigente Lavori Pubblici, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui sopra, i concessionari devono presentare motivata istanza al Sindaco, corredata da disegni in scala e con l'indicazione dei materiali che si intendono impiegare. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

3. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari di apertura dei cimiteri, previo avviso al personale comunale cimiteriale.

4. Nelle sepolture ad inumazione, l'eventuale installazione di copritomba non può eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

Art. 60 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei Cimiteri - elenco delle ditte autorizzate

1. Le imprese che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione ordinaria o straordinaria, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa all'interno dei Cimiteri del Comune devono essere iscritti in un apposito elenco delle ditte autorizzate ai sensi della vigente normativa.

2. L'elenco va conservato presso il servizio tecnico competente allo svolgimento dei lavori e presso il Cimitero Urbano vecchio, tra gli atti a disposizione del pubblico. Per essere iscritti nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Sindaco corredandola del certificato di iscrizione nel Registro delle Ditte tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

3. Il competente ufficio del Settore Lavori Pubblici dà accettazione della domanda al richiedente ed al responsabile del servizio di custodia per l'aggiornamento dell'elenco di che trattasi.

4. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro e di volta in volta richieste, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al personale cimiteriale, ad ogni ingresso nel Cimitero.

5. In caso di violazioni del regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si interverrà a norma di legge ed il Dirigente del Settore Lavori Pubblici pronuncerà la sospensione, per un periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.

6. La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata all'interessato, e contemporaneamente comunicata al servizio cimiteriale al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.

7. Nei casi più gravi o di recidiva, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.

8. In caso di radiazione, non può essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo se non dopo 3 anni.

Art. 61 - Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri. Inoltre è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso (divisa e/o tuta da lavoro) e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2. Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia in orario di lavoro che al di fuori di questo;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

4. Il personale dei Cimiteri è sottoposto alle vaccinazioni previste dalle disposizioni sanitarie al momento vigenti, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta.

Art. 62 - Dirigenti

1. Ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni straordinarie e/o non previste dal presente regolamento spettano ai dirigenti, sentito l'assessore di riferimento, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 63 - Concessioni di aree da utilizzare per costruzione di reparti speciali

1. Nel caso di richiesta di aree cimiteriali destinate a sepoltura di cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il Consiglio Comunale può concedere, in via onerosa per i richiedenti, un'area d'inumazione per una durata non superiore a novantanove (99) anni, rinnovabile.

2. La richiesta dell'area cimiteriale deve essere effettuata da Comunità straniera legalmente riconosciuta ed avente sede legale nel territorio comunale.

Art.64 - Seppellimento animali da affezione

1. Il Comune può autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale la realizzazione e l'uso di aree e spazi per l'inumazione e l'eventuale cremazione di animali da affezione. Detti spazi, previo parere dell'ASUR e dell'ARPAM, non possono essere localizzati all'interno dei Cimiteri o nelle immediate vicinanze di essi.

2. Il cimitero per il seppellimento degli animali da affezione può essere realizzato da privati previa autorizzazione del Comune secondo le modalità stabilite dallo stesso.

3. Il seppellimento delle spoglie di animali da affezione in aree diverse dai cimiteri può essere realizzato esclusivamente dopo il rilascio di apposita autorizzazione del Servizio Veterinario dell' ASUR nella quale sia dichiarata l'assenza di rischi per la salute pubblica, da redigersi su modello predisposto dalla Giunta regionale.

4. La raccolta ed il trasporto delle spoglie di animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o la dispersione delle ceneri, sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

Art. 65 - Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le sanzioni amministrative applicabili in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali sono quelle previste all'art. 12 della legge regionale n.3 del 1° febbraio 2005 cui si rimanda. Le sanzioni saranno applicate ai sensi della deliberazione di Consiglio comunale n. 222

del 09.09.2003, fatta salva l'applicazione del Libro II- Titolo IV Capo II Codice Penale “*Dei delitti contro la pietà dei defunti*”.

Parte IX - Norme transitorie e finali

Art. 66 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo che sia diversamente disposto.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme di legge abrogate può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento. Il provvedimento dell'Amministrazione con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto di normative precedenti è comunicato all'interessato e conservato in atti.

Art. 67 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente nazionale e regionale in materia di polizia mortuaria, attività funebre e servizi cimiteriali.

Art. 68 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, in sostituzione di quello precedente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 28.07.2010 ed integrato/modificato con DCC 253/2012 e DCC 236/2013 entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.